



I CREDITI ISCRITTI
NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
Laura Martiniello

Indice

1. LA RILEVAZIONE CONTABILE-----	3
2. LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI ATTI DISPOSITIVI DEL CREDITO-----	6
3. LA CESSIONE DEI CREDITI NELL'OIC 15-----	8
3.1 Cessione dei crediti con rivalsa – Factoring pro-solvendo-----	10



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. LA RILEVAZIONE CONTABILE

Dal 2016 i crediti iscritti nell’attivo circolante devono essere valutati in base al criterio del costo ammortizzato. Fanno eccezione le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese che hanno la facoltà di continuare a valutare i crediti in base al presumibile valore di realizzo.

I crediti da iscriversi nell’attivo circolante devono essere rilevati con la scrittura:

	DARE	AVERE
Crediti		122
a Ricavi	100	
a IVA a debito	22	

I crediti devono essere esposti al netto delle svalutazioni eventualmente effettuate. Ciò non risulta da una specifica disposizione, bensì dal sistema delle norme del codice civile.

Una volta effettuata una stima dell’ammontare dei crediti che si reputa di non riuscire a incassare, deve essere effettuata una svalutazione. Tale svalutazione ha come contropartita un fondo svalutazione crediti che rettifica l’ammontare dei crediti iscritti nello stato patrimoniale che appariranno al netto della svalutazione stessa.

La scrittura contabile è la seguente:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

	DARE	AVERE
<u>Sval. crediti</u>	100	
a Fondo <u>sval. crediti</u>		100

L’art.106 del tuir prevede espressamente la deducibilità delle svalutazioni per rischi su crediti. Il presupposto per tale deducibilità consiste nell’iscrizione del credito in bilancio. Fiscalmente, tale svalutazione non è integralmente deducibile. Infatti, lo stesso art. 106, al comma 1, dispone che la svalutazione dei crediti sia deducibile in ogni periodo di imposta, solo nel limite dello 0,5% dei crediti che derivano dall’attività caratteristica dell’impresa, cioè dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi produttivi di ricavi. La svalutazione non è più deducibile quando l’ammontare complessivo del fondo svalutazione crediti ha raggiunto il 5% del valore totale dei crediti, risultanti in bilancio, alla fine dell’esercizio.

Essendo la svalutazione dei crediti è solo parzialmente deducibile fiscalmente, è preferibile effettuare l’accantonamento in due distinti fondi svalutazione crediti, uno dedotto ed uno tassato, mediante la seguente scrittura:

	DARE	AVERE
<u>Sval. crediti</u>	2000	
a F/ <u>sval. Crediti dedotto</u>		500
a F/ <u>sval. Crediti tassato</u>		1.500

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Se negli esercizi successivi si manifesta con certezza la perdita su crediti, la stessa dovrà essere prioritariamente imputata al fondo svalutazione crediti dedotto e poi a quello tassato; l’eventuale eccedenza della perdita rispetto al fondo, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del DPR 917/86, deve essere imputata a conto economico nella voce B.14 (oneri diversi di gestione).

la rilevazione contabile è la seguente:

	DARE	AVERE
F/ <u>sval.</u> Crediti dedotto	500	
F/ <u>sval.</u> Crediti tassato	1.500	
Perdita su crediti	100	
a crediti v/clienti		2.100

Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI ATTI DISPOSITIVI DEL CREDITO

L'imprenditore può disporre volontariamente dei suoi crediti al pari degli altri diritti,

materiali e immateriali, in suo possesso al fine di ottenere un vantaggio economico, che si ritiene superiore a quello derivante dal diritto stesso. Le due ipotesi di atti dispositivi del diritto di credito sono la remissione del debito (che comporta l'estinzione di tale debito) e la cessione del credito (accordo con cui un soggetto trasferisce a un altro il suo credito).

Contabilmente la rilevazione della remissione del debito avviene con la scrittura:

	DARE	AVERE
Perdita su crediti a Crediti v/clienti	100	100

Relativamente alla cessione del credito, la parte che è portabile a perdita è solamente la differenza fra il valore nominale del credito e il prezzo di cessione. Quindi, se si cede a 60 un credito iscritto in bilancio per 100, la scrittura contabile è la seguente:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

	DARE	AVERE
Banca c/c	60	
Perdita su crediti per cessione a Crediti v/clienti	40	100

Dal punto di vista fiscale, le perdite su crediti derivanti da queste operazioni sono deducibili se sussistono alcune particolari condizioni:

- vi deve essere l’inerenza della perdita, ma intesa in senso ampio; deve sussistere, cioè, oltre all’attinenza con l’attività dell’impresa anche un vantaggio economico che giustifichi l’operazione in quanto conveniente (circolare n. 26/E-2013)
- non devono sussistere dei limiti per la disposizione del diritto
- le perdite devono risultare da elementi certi e precisi che dovranno provare l’estinzione del diritto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. LA CESSIONE DEI CREDITI NELL’OIC 15

La società cancella un credito quando:

- I diritti sui flussi finanziari del credito si estinguono
- I diritti sui flussi finanziari del credito sono trasferiti e con essi sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi del credito

Le operazioni di cessione di crediti generalmente con società di factoring possono avere finalità diverse:

- Garanzia da rischi di insolvenza, nel caso di cessione senza azione di regresso
- Finanziaria, quando il factor anticipa al cedente degli ammontari a fronte dei crediti ceduti
- Mandato all’incasso, quando il factor si limita a curare la riscossione per conto del cedente

Nel contratto di factoring l’impresa cedente cede in massa al factor i propri crediti presenti e futuri derivanti da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa. Il factor si obbliga a gestire e riscuotere i crediti. L’Oia 15 distingue tra:

- Cessione dei crediti senza rivalsa – Factoring pro-soluto
- Cessione dei crediti con rivalsa – Factoring pro-solvendo

Cessione dei crediti senza rivalsa – Factoring pro-soluto

In questo caso il rischio di insolvenza del debitore viene trasferito insieme al credito alla società di factoring (o alla società cessionaria dei crediti). Di conseguenza vi è:

- Incremento delle disponibilità liquide

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Cancellazione del credito
- Sostentimento di oneri per l’operazione, che comprendono una componente di oneri finanziari e una componente di perdita sul credito commisurata al rischio d’insolvenza (in genere di entità preponderante), da rilevarsi in B.14 del conto economico

Esempio

Costo dell’operazione 10% del credito v/clienti di 1.000

STATO PATRIMONIALE 20X0	
Attivo	Passivo
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
Crediti v/clienti	1000 0
Disponibilità liquide	+ 900
CONTTO ECONOMICO 20X0	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
Oneri diversi di gestione	-100

La scrittura contabile è la seguente:

	DARE	AVERE
Banca c/c	900	
Oneri diversi di gestione	100	
a Crediti v/clienti		1.000

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3.1 Cessione dei crediti con rivalsa – Factoring pro-solvendo

In questo caso il rischio di insolvenza del debitore non viene trasferito insieme al credito alla società cessionaria (o di factoring), i crediti ceduti sono garanzia per il finanziamento concesso (da rilevare come debito finanziario). Di conseguenza vi è:

- Incremento delle disponibilità liquide
- Rilevazione del debito v/cessionario
- Sostentimento di oneri per l’operazione, che comprendono una componente di oneri finanziari (di entità preponderante) e una componente di commissione di servizi, da rilevarsi in base alla loro natura (generalmente in C.17. Oneri finanziari)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Esempio

Costo dell’operazione 5% del credito v/clienti di 1.000

STATO PATRIMONIALE 20X0			
Attivo		Passivo	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		D) DEBITI	
Crediti v/clienti	1000	Debiti v/altri finanziatori	1000
Disponibilità liquide	+ 950		

CONTO ECONOMICO 20X0	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Interessi e altri oneri finanziari	-50

La scrittura contabile è la seguente:

	DARE	AVERE
Banca c/c	950	
Interessi ed altri oneri <u>finanz.</u>	50	
a Debiti v/altri fin.		1.000

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)